

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

REP.N. _____ **del** _____

OGGETTO: Contratto di appalto per i lavori di **LAVORI DI SISTEMAZIONE
DI VIA TRONTO** aggiudicato all'Impresa di
.....(.....).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 addì (.....) del mese di
..... alle ore

in San Benedetto del Tronto, presso gli Uffici della Residenza Municipale
ubicati in Viale De Gasperi, 124

AVANTI A ME

Dott., Segretario Generale del Comune di
San Benedetto del Tronto domiciliato per la mia carica presso la Sede
Comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di
comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

- da una parte il, nato a
..... il19..., Dirigente Settore
Lavori Pubblici del Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato per la
carica presso la Sede Comunale, il quale interviene in questo Atto, in
esecuzione del, in
rappresentanza e per conto, ai sensi dell'art. 42 - Compiti dei dirigenti -
dello Statuto Comunale, del Comune - Codice fiscale n° 00360140446, che
nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Committente";

dall'altra parte il Sig., nato a
..... il, residente in
.....,..... che interviene
in questo Atto in qualità di
della, capitale sociale lire
....., codice fiscale
....., con sede legale in
..... iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di
..... al numero
....., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata
per brevità anche "Appaltatore".

(oppure, ne caso l'Atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della
Ditta aggiudicataria)

- il Sig., nato a
....., residente in
....., il quale interviene in questo "Atto" in
qualità di procuratore speciale (o generale) della
....., capitale sociale
lire.....codice fiscale
....., con sede legale in
..... iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di commercio di
.....al n., che nel
proseguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", in forza

della procura speciale (o generale) repertorio numerodel
.....autenticata nella firma dal dott,
Notaio in, allegata in originale al presente “Atto” sotto
la lettera “...”.

(oppure nel caso di Ditta individuale)

- il Sig., nato a
.....il, residente in
.....il quale
interviene in questo Atto in qualità di titolare della
....., codice
fiscale....., con sede legale in
.....iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di
.....al numero
....., che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata
per brevità anche “Appaltatore”.

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di
ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che a seguito di gara a mezzo disono stati
provvisoriamente aggiudicati all’”Appaltatore” i lavori di
.....
.....

come risulta dal verbale di gara redatto in data
....., che in originale si allega al presente Atto

sotto la lettera "A";

- che con determinazione n.in data
.....del Dirigente/Responsabile del
settore/servizio..... sono stati

definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti lavori;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai
sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, e successive modificazioni
ed integrazioni;

(solo nel caso di Società di Capitali:)

- che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data
..... circa la composizione societaria,
acquisita al protocollo generale dell'Ente il
.....al n.....;

- che il legale rappresentante dell'"Appaltatore" e il Responsabile del
procedimento geom./ing./arch.....in datahanno
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il verbale, acquisito al
protocollo dell'Ente ilcon n.
....., dal quale risulta che permangono le condizioni
che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto.

(nel caso di contratti di importo inferiore a lire 300.000.000)

- che ai sensi dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia,
trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a trecento milioni di

lire.

(oppure: nel caso di contratti di importo superiore a lire 300.000.000)

- che l'Appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di protocollo numeroin data.....dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Ricezione delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di "SISTEMAZIONE DI VIA TRONTO" ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Articolo 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal "Committente" all'"Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro

..... (in lettere)

.....(€ in cifre), oltre I.V.A. nella misura di legge e al netto del ribasso d'asta di cui Euro.....(pari ad euro

.....) per lavori a corpo e £. (pari ad euro

.....) per lavori a misura e comprensive di Euro

.....(in lettere)

.....(Euro. in cifre), pari a euro

..... (in lettere)

.....(€ in cifre) per oneri per la sicurezza.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

L'"Appaltatore" dichiara di optare per il pagamento in ed, altresì,

(solo nel caso in cui la persona autorizzata sia diversa dal legale rappresentante o dal procuratore, occorre citare l'autorizzazione ed allegare l'atto)

che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è il signor, giusta.....che si allega al

presente Atto sotto la lettera “.....”.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal “Committente” alla sede legale dell’”Appaltatore” in

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune di San Benedetto del Tronto”. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’”Appaltatore” al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di San Benedetto del Tronto, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Articolo 4 - Obblighi dell’”Appaltatore”

L’appalto viene concesso dal ”Committente” ed accettato dall’”Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione/determinazione n..... in data..... esecutiva ai sensi di legge:

- a) capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000) che per patto non si allega;
- b) capitolato speciale d’appalto;
- c) elenco prezzi unitari;
- d) elaborati grafici progettuali;
- e) cronoprogramma dei lavori;
- f) tutti gli ulteriori allegati tecnici eventualmente inseriti nel progetto o nelle sue specificazioni predisposte dalla Stazione appaltante per la gara d’appalto.
- g) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,

n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni,.....

h) capitolato speciale per la sicurezza ed il coordinamento;

(in alternativa)

g) piano sostitutivo di sicurezza redatto dall'Appaltatore", ai sensi dell'articolo 131, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore" ai sensi dell'articolo 131, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

(oppure, qualora l'Appaltatore non abbia ancora provveduto alla consegna dei piani di sicurezza, prevedere:)

L'Appaltatore", ai sensi dell'articolo 131, comma 2 del D.Lgs. 163.2006 e successive modificazioni, si impegna a redigere e a consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

(in ogni caso)

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del "Committente", nel fascicolo d'ufficio detenuto presso il Settore Lavori Pubblici, unitamente alla citata deliberazione/determinazione di approvazione n. del e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

(in alternativa, è possibile prevedere:)

I suddetti documenti sono allegati al presente Atto dalla lettera “.....” alla lettera “.....” quali parte integrante e sostanziale e, previa dispensa della loro lettura, sono sottoscritti dalle Parti unitamente a me Segretario rogante.

Articolo 5 - Termini di esecuzione e penali;

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni **120 (centoventi giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla Stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura di **Euro 100,00 (Euro cento/00)** per ogni giorno di ritardo.

Tale penale corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R. 554/99, in un importo pari **all'1 per mille** giornaliero dell'ammontare netto contrattuale e comunque, in una misura complessiva **non superiore al 10 per cento** dello stesso importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori

interessate dal ritardo.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilità all'Appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione appaltante, l'Appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Articolo 6 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.

La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 7 - Programma di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo il

programma di esecuzione predisposto nell'ambito della redazione degli elaborati di progetto e nel rispetto delle scadenze e termini fissate nell'ambito di ciascuna fase.

Articolo 8 - Sospensioni e riprese dei lavori

In accordo con quanto fissato dall'art 23 del Capitolato Speciale d'Appalto e dalle clausole del presente contratto e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'Appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo in contraddittorio con l'Appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Fatto salvo quanto previsto per le sospensioni parziali dell'art.133, comma 7 del regolamento, la durata della sospensione comporterà automaticamente il prolungamento dei tempi contrattuali per l'esecuzione dell'appalto per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art.165 del regolamento. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del regolamento e del capitolato generale che disciplinano la materia.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore;

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, i seguenti oneri e prescrizioni:

– la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione comprese le opere relative alla sicurezza del cantiere;

- le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei lavori per l’esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;

- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo

(Appalto a corpo)

La contabilizzazione delle lavorazioni a corpo avverrà sulla base della

tabella di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'appalto che consente di attribuire un valore percentuale ai lavori a corpo realizzati per lavorazioni omogenee. Tali percentuali saranno applicate all'importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza. Le incidenze delle varie categorie di lavoro assumono valore meramente convenzionale al fine di rendere possibili i pagamenti in acconto.

Il pagamento delle somme dovute per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ed individuato in Euro **5.000,00=** avverrà proporzionalmente all'avanzamento dei lavori, contestualmente all'emissione dei certificati di pagamento per lavori a base d'asta.

(appalto a misura, in caso di offerta prezzi unitari, con apposita voce sicurezza)

La contabilizzazione delle lavorazioni a misura avverrà sulla base dei prezzi unitari contrattuali ed offerti in sede di gara.

Il pagamento delle somme dovute per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ed individuato in Euro avverrà proporzionalmente all'avanzamento dei lavori, contestualmente all'emissione dei certificati di pagamento per lavori a base d'asta.

(appalto a misura, con ribasso sull'elenco prezzi comprensivi della voce sicurezza)

La contabilizzazione delle lavorazioni a misura avverrà sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per la sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $(SAL * (1-IS)*R)$ dove SAL = importo stato avanzamento

lavori; IS = Importo oneri per la sicurezza/Importo complessivo lavori; R = ribasso).

(appalto parte a corpo e parte a misura, con ribasso sull'elenco prezzi comprensivi della voce sicurezza)

La contabilizzazione delle lavorazioni avverrà:

- per la parte a corpo sulla base della tabella di cui all'art. del Capitolato Speciale d'appalto che consente di attribuire un valore percentuale ai lavori a corpo realizzati per lavorazioni omogenee. Tali percentuali saranno applicate all'importo offerto per la parte a corpo, al netto degli oneri per la sicurezza. Le incidenze delle varie categorie di lavoro assumono valore meramente convenzionale al fine di rendere possibili i pagamenti in acconto.
- per la parte a misura avverrà sulla base dei prezzi unitari contrattuali ed offerti in sede di gara.

Il pagamento delle somme dovute per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ed individuato in Euro avverrà proporzionalmente all'avanzamento dei lavori, contestualmente all'emissione dei certificati di pagamento per lavori a base d'asta.

Articolo 11 - Liquidazione dei corrispettivi

(per lavori a corpo)

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento almeno pari al **40%** dell'importo a base d'asta al netto delle ritenute di garanzia.

(oppure per lavori a misura o a corpo)

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento

di importo almeno pari a Euro = (euro);

Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al
Tesoriere comunale di provvedere con:

Assegno circolare in favore dell' appaltatore;

bonifico sul c/c n. ___ intestato a _____;

Poiché l'opera è in parte finanziata con e i fondi sono
pertanto detenuti da, i pagamenti occorrenti in acconto e a
saldo, in deroga a quanto previsto in ogni diversa disposizione, saranno
corrisposti compatibilmente con i tempi di erogazione necessari da parte
dell'ente detentore dei fondi, senza che per ciò l'appaltatore possa
pretendere interessi o indennizzi di sorta.

Il pagamento della rata di acconto o di saldo si intende utilmente disposto
qualora nei termini di cui all'art. 29, D.M. LLPP 145/2000
l'Amministrazione abbia provveduto all'emissione del rispettivo mandato di
pagamento.

Articolo 12 – Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si
rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi
non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei
lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti
criteri:

applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti,
necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari
dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'Appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Articolo 13 - Controlli

Il Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni

nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività di cantiere.

Si fa comunque, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art.19 del d.m.145/2000.

Articolo 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo;

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà, a norma dell'art. 50 del C.S.A., con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della Stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'Appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 165 del D.P.R. 554/99. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie

osservazioni alle domande dell'Appaltatore.

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

i verbali di visita al cantiere;

le relazioni previste;

il certificato di collaudo;

il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;

le contro deduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 101 (cauzione definitiva) del D.P.R. 554/99.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la Stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria calcolata sull'importo della rata di saldo aumentata degli interessi legali per il periodo intercorrente fino alla data di emissione del collaudo definitivo, procederà al pagamento della rata di

saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sono a carico dell'Appaltatore:

operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;

il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;

le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'Appaltatore.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

E' in facoltà dell'amministrazione, ove consentito dalla legge, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. In tal caso lo stesso verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La cauzione prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo è svincolata non appena il collaudo diventa definitivo, salvo la facoltà del committente di procedere ad una autonoma approvazione dello stesso.

(facoltativo)

In caso di redazione del certificato di regolare esecuzione non è richiesta la cauzione a garanzia del saldo).

Articolo 15 - Eccezioni dell'appaltatore - Riserve

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione

dei lavori vengono comunicate dal direttore dei lavori o dall'Appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.

Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.

La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscriverne riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;

entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà

esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;

il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore

Articolo 16 - Modalità di soluzione delle controversie

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato l'Appaltatore sulle condizioni di un eventuale accordo, il responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla Stazione appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'Appaltatore.

Nel caso di adesione dell'Appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile del procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.

Articolo 17 - Garanzie

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente contratto riferite a lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del

verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione appaltante.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento

Articolo 18 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 118 e 119 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554., viene considerato grave inadempimento il verificarsi di ripetute e rilevanti violazioni agli obblighi connessi con la sicurezza nei cantieri e agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali, come risultanti dai controlli o dalle segnalazioni degli enti competenti.

Per ritardi nell'esecuzione dei lavori od omissioni gravi l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art.120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Articolo 19 - Clausola arbitrale

Ove non risultasse possibile attivare la procedura dell'accordo bonario, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94. L'arbitrato ha natura rituale.

(in alternativa)

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 20 -Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo **113** del D.Lgs. 163/2006 e art. 101 del decreto del presidente della Repubblica n. 554/1999, cauzione definitiva di euro (in lettere), (€ in cifre), a mezzo

.....

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge e in ogni caso non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato provvisorio di collaudo; in caso di relazione di non collaudabilità delle opere e o dei lavori svolti, la garanzia dovrà permanere fino al corretto ripristino o all'eliminazione dei vizi e delle difformità da parte dell'appaltatore.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il "....." avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che pertanto viene prestata anche come "clausola penale".

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il "....." abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 21 - Polizza assicurativa

L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo **129 D.Lgs. 163/2006 e articolo 103** del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e dell'articolo del Capitolato speciale d'Appalto, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione, della specie CAR (Contractors All Risks) per un **massimale unico** dell'importo di **Euro 600.000,00;**

(in alternativa)

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo **129 D.Lgs. 163/2006 e dell' articolo 103** del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e dell'articolo del Capitolato speciale d'Appalto polizza di assicurazione dell'importo di Euro, comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di Euro

....., emessa in datada

(per appalti di importo superiore a 10.000.000 di DSP o 12.484.056 euro)

L'Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'articolo 104 del suddetto decreto n. 554/1999 e dell'articolodel Capitolato Speciale d'Appalto, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per la durata di dieci anni.

(per appalti di importo superiore a 1.000.000 di euro)

L'Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'articolodel Capitolato Speciale d'Appalto, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, azionabile a semplice richiesta della Stazione appaltante sulla base della stima redatta in base ai prezzi di contratto del valore di € _____.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive

modificazioni ed integrazioni.

Articolo 23 - Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

In caso di mancata trasmissione di tali documenti, l'Amministrazione si riserva di sospendere la liquidazione dei crediti successivi vantati dall'Appaltatore fino alla avvenuta regolarizzazione. Per tali sospensioni nessun interesse o onere aggiuntivo sarà riconosciuto al medesimo Appaltatore.

Articolo 24 - Cessione dei crediti

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni può effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante per i lavori derivanti dal presente contratto; tale cessione potrà essere effettuata soltanto nei confronti di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata alla Stazione appaltante che potrà rifiutarla, con comunicazione al cedente e al cessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica stessa.

Le stesse modalità previste per la cessione del credito dovranno essere seguite nell'ipotesi di mandato irrevocabile all'incasso.

L'eventuale cessione dei crediti non pregiudica in alcun modo i diritti della Stazione appaltante in merito agli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente contratto.

Articolo 25 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:

lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;

le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e

delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal presente contratto.

Articolo 26 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratorie di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di legge di cui sopra il committente procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'affidamento dei lavori alla ditta che segue

immediatamente in graduatoria con addebito all'appaltatore delle spese sostenute dall'Amministrazione. L'eventuale esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

Articolo 27 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data....., protocollo, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Articolo 28 - Domicilio dell'appaltatore

(se la ditta ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa.

(se la ditta non ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in

sottoscritto.

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.TA

L'UFFICIALE ROGANTE

L'appaltatore dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di approvare

espressamente quanto stabilito dai seguenti articoli:

Articolo 5 – Termine di esecuzione e penali;

Articolo 8 – Sospensioni e riprese dei lavori

Articolo 11 - Liquidazione dei corrispettivi

Articolo 12 – Nuovi prezzi;

Articolo 16 – Garanzie;

Articolo 23 - Subappalto

Articolo 24 – Cessione dei crediti;

Articolo 25 – Danni di forza maggiore;

Articolo 26 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'IMPRESA APPALTATRICE